



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

**GUIDA AGLI
ESAMI DI STATO DI
ABILITAZIONE
ALL'ESERCIZIO
DELLE PROFESSIONI**



**GUIDA AGLI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE
ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI**

INDICE

<u>Sezione I - Norme generali comuni a tutti gli esami di stato</u>	4
Commissioni esaminatrici	4
Costituzione delle Commissioni	4
Doveri dei professori universitari	4
Composizione numerica Commissioni esaminatrici	4
Membri supplenti	4
Responsabilità del Presidente della Commissione	4
Sottocommissioni	5
Membri aggregati	5
Sostituzione Presidenti e membri effettivi	6
Segretario Relatore	6
Delibere Commissione	6
Processo verbale	8
Compensi spettanti ai membri delle Commissioni	8
Commissione di vigilanza	9
Prove d'esame	9
Programma d'esame	9
Punteggi	9
Calendario prove	9
Svolgimento prove	10
Esonero prove	10
Prove scritte o grafiche	10
Prove orali	11
Risultati esame	11
Chiusura operazioni d'esame	12



<u>Sezione II - Norme specifiche</u>	11
<u>BIOLOGO, BIOLOGO JUNIOR</u>	11
Composizione Commissione esaminatrice	11
Anonimato degli elaborati	11
Biologo	12
Prove d'esame	12
Propedeuticità delle prove	12
Esonero prove	12
Biologo junior	12
Prove d'esame	12
Propedeuticità delle prove	13
<u>CHIMICO, CHIMICO JUNIOR</u>	14
Composizione Commissione esaminatrice	14
Anonimato degli elaborati	14
Chimico	14
Prove d'esame	14
Propedeuticità delle prove	14
Chimico junior	15
Prove d'esame	15
Propedeuticità delle prove	15
<u>DOTTORE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE</u>	16
Composizione Commissione esaminatrice	16
Anonimato degli elaborati	16
Dottore Commercialista	16
Prove d'esame	16
Esonero prove	17
Tirocinio	17
Esperto contabile	17
Prove d'esame	17
Esonero prove	18
Tirocinio	18
<u>ODONTOIATRA</u>	19
Composizione Commissione esaminatrice	19
Prove d'esame	19



Sezione I

Norme generali comuni a tutti gli Esami di Stato

COMMISSIONI ESAMINATRICI

Costituzione delle Commissioni

Le Commissioni esaminatrici sono costituite con decreto del Ministro il quale nomina il PRESIDENTE fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo od a riposo e presceglie i MEMBRI da terne designate dai competenti Ordini o Collegi professionali

La designazione da parte degli Ordini o Collegi professionali viene effettuata tra gli appartenenti ad una o più delle categorie indicate per ciascun tipo di Esame di Stato.

La scelta da parte del Ministro viene effettuata in modo che in ciascuna Commissione siano compresi gli esperti nei principali indirizzi di attività cui si riferisce l'esame. [D.M. 09/09/1957]

Doveri dei professori universitari

I professori universitari hanno l'obbligo di partecipare alle Commissioni per Esami di Stato.

[Legge 18/03/1958 n. 311]

Composizione numerica Commissioni esaminatrici

Per la composizione numerica di ciascuna Commissione si rimanda alla sezione contenente le norme specifiche per ciascun esame.

Membri supplenti

Per ogni Commissione esaminatrice sono nominati membri supplenti, in numero pari almeno alla metà del numero dei membri effettivi, da prescegliersi dalle terne rispettivamente indicate; viene inoltre nominato un Presidente supplente tra i professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo. [D.M. 09/09/1957]

Responsabilità del Presidente della Commissione

Il Presidente della Commissione adotta tutte le misure che ritenga necessarie per garantire la sincerità delle prove e la legalità delle operazioni di esami.

In caso di gravi trasgressioni alle norme, ordina, sotto la sua responsabilità, la sospensione delle operazioni di esame riferendone immediatamente al Ministro.



Il Ministro, su proposta del Presidente della Commissione o anche di sua iniziativa, può disporre l'annullamento parziale o totale delle operazioni di esame, in caso di gravi abusi o di violazione di legge. [D.M. 09/09/1957]

Sottocommissioni

Nei casi previsti dal regolamento (odontoiatra) la suddivisione della Commissione in sottocommissione è effettuata dal Presidente.

Ciascuna sottocommissione nomina nel proprio seno il Presidente e il relatore. [D.M. 09/09/1957]

Si sottolinea la particolare funzione del Presidente delle Commissioni suddivise in sottocommissioni (odontoiatra). In tali fattispecie, oltre a svolgere i compiti tipici della funzione di Presidente, lo stesso deve far parte integrante di una delle sottocommissioni, nella quale dovrà assicurare la propria presenza svolgendo altresì i compiti espletati dagli altri componenti.

[*circ. min 25/03/1980*]

Membri aggregati

Qualora fra i componenti la Commissione manchino esperti in una o più discipline in cui debbono svolgersi le prove di esame, è data facoltà al Presidente di ciascuna Commissione di aggregare in soprannumero alla Commissione stessa e per gli esami nelle discipline predette esperti preferibilmente docenti della sede ove si svolgono gli esami od, in mancanza, della sede universitaria viciniora.

I membri aggregati esprimeranno il loro giudizio unitamente agli altri componenti la Commissione soltanto per quei candidati che abbiano sostenuto le prove di esame per cui venne disposta l'aggregazione dei predetti componenti. [D.M. 09/09/1957]

I membri aggregati non possono sostituire alcun membro della Commissione ma partecipano assieme agli altri componenti formulando un giudizio tradotto in voti (anche essi hanno 10 punti a disposizione) limitatamente a quei candidati che abbiano sostenuto le prove di esame in quelle discipline in vista delle quali venne disposta l'aggregazione. (Così, ad esempio, se per gli esami di ingegnere si ravvisi necessario aggregare un esperto in ingegneria mineraria, questi formulerà il suo giudizio unitamente agli altri componenti la Commissione soltanto per quei candidati che abbiano prescelto il ramo di ingegneria mineraria.) [*circ. min 25/03/1980*]



Sostituzione Presidenti e membri effettivi [circ. min 25/03/1980]

- a) Nel caso si debba procedere, per gravi e giustificati motivi, alla sostituzione di Presidenti o membri effettivi con Presidenti o membri supplenti si ritiene opportuno precisare che detta procedura è subordinata alla rinuncia, impedimento o temporanea assenza di alcuno dei componenti effettivi. Si raccomanda di accertare tramite documenti giustificativi che devono essere presentati direttamente ed esclusivamente in sede universitaria, l'eventuale indisponibilità dei componenti prima di procedere alla loro sostituzione che va, ovviamente verbalizzata. Tale sostituzione dovrà essere effettuata, inoltre, ove possibile, nell'ambito delle qualifiche rivestite (es sostituzione di professore universitario con un docente universitario supplente) e ne sarà data tempestiva comunicazione al ministero precisando se la sostituzione si riferisce alla prima o ad entrambe le sessioni.
- b) L'eventuale utilizzazione di nominativi non compresi nelle Commissioni, ma comunque già designati dai competenti ordini professionali deve essere necessariamente subordinata alla indisponibilità di membri supplenti, tenendo presenti le materie delle prove di esame,
- c) Nel caso, infine si renda assolutamente indispensabile l'inserimento nelle Commissioni di nominativi che non siano stati designati dagli ordini si raccomanda vivamente di interpellare preliminarmente gli ordini medesimi rappresentando agli stessi la necessità di trasmettere al ministero con ogni sollecitudine le loro ulteriori designazioni. Al riguardo essendo la nomina dei membri delle Commissioni esaminatrici subordinata alla designazione dei competenti ordini professionali, la designazione dovrebbe pervenire contemporaneamente alla proposta di nomina da parte degli atenei; peraltro, ove tale adempimento non potesse materialmente essere effettuato in tempo utile si ribadisce comunque la necessità del preventivo ed esplicito consenso dell'ordine professionale.

Non è superfluo ricordare che le persone chiamate a far parte di una Commissione in sostituzione di quelle nominate dal ministero devono necessariamente rivestire le qualifiche previste, per ciascuna Commissione dall'art. 8 del regolamento.

Segretario Relatore

Nella prima seduta della Commissione il Presidente affida ad uno dei componenti le funzioni di Relatore Segretario. [D.M. 09/09/1957]

Delibere Commissione

Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente. [D.M. 09/09/1957]



Processo verbale

Per ogni adunanza è redatto, seduta stante, processo verbale, da firmarsi dal Presidente e dal Relatore Segretario. [D.M. 09/09/1957]

Compensi spettanti ai membri delle Commissioni

A ciascun componente delle Commissioni giudicatrici degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni è corrisposto un compenso fisso, al lordo delle ritenute per legge, di € 413,16, maggiorato del 20% per i Presidenti.

Il predetto compenso è aumentato di € 1,29 per le prove scritte corrette e di € 1,29 per le prove orali per ogni candidato esaminato.

Ai componenti che si dimettono dall'incarico o sono dichiarati decaduti per comportamenti illeciti i compensi sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di Commissione cui hanno partecipato. [d.m. 15/10/1999]

COMMISSIONE DI VIGILANZA

Ove ne ricorra la necessità, anche in relazione al numero dei candidati presenti, è data facoltà al Presidente della Commissione esaminatrice aggregare una Commissione di vigilanza per la sorveglianza durante le prove scritte e pratiche e per quant'altro occorra allo svolgimento degli esami. [D.M. 09/09/1957]

PROVE D'ESAME

Programma d'esame

Gli esami hanno carattere specificatamente professionale e consistono in prove scritte, grafiche, orali e pratiche, secondo le norme stabilite per le singole professioni.

Le prove debbono essere intese ad accertare l'organica preparazione di base del candidato nelle discipline in cui la conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione ed a saggiare, in concreto, la sua capacità tecnica in vista dell'adeguato svolgimento delle attività professionali. [D.M. 09/09/1957]

Per il programma d'esame si rimanda alla sezione contenente le norme specifiche per ciascun esame.

Punteggi

Ogni commissario dispone di dieci punti per ogni prova di esame.

Il candidato ottiene l'idoneità quando abbia conseguito almeno sei decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Il candidato che non abbia raggiunto l'idoneità nel gruppo delle prove scritte o grafiche o in una delle prove orali e pratiche non è ammesso alle successive.



La sottocommissione, che abbia negato l'idoneità a un candidato in una delle prove orali o pratiche, ne informa immediatamente il Presidente della Commissione, il quale dispone che il candidato stesso non sia ammesso alle prove successive. [R.D. 04/06/1938 n. 1269]

Calendario prove

Il giorno in cui hanno inizio gli esami di Stato è stabilito per tutte le sedi, per ciascuna sessione, con ordinanza ministeriale.

Qualora siano da compiersi prove scritte o grafiche, le prove stesse debbono precedere le altre. Con avviso da affiggersi tempestivamente all'albo delle Università è data preventiva notizia a cura dei Presidenti delle Commissioni, dell'ordine di svolgimento delle prove e dell'orario prestabilito. [D.M. 09/09/1957]

Svolgimento prove

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale, prima di ciascuna prova d'esame, presentando un documento di riconoscimento in corso di validità.

Le prove orali sono pubbliche.

Per le prove orali e pratiche è consentito un solo appello.

Il candidato che non si presenti al suo turno perde il diritto all'esame e non può conseguire alcun rimborso della tassa e del contributo.

Il candidato che si ritiri durante una prova di esame è considerato come riprovato. [D.M. 09/09/1957]

Esonero prove

I candidati agli Esami di Stato delle professioni riformate potranno essere esonerati da una delle prove scritte/pratiche.

Per il dettaglio si rimanda alla sezione contenente le norme specifiche per ciascun esame.

Prove scritte o grafiche

Per gli esami che richiedano prove scritte o grafiche, la Commissione esaminatrice, durante il mattino del giorno fissato, stabilisce il tema, o i temi, delle prove e la durata di esse, ove non sia già stabilita dalle norme relative ai programmi dell'esame, riportando i temi in fogli da includere in apposito plico.

Il Presidente della Commissione, alla presenza dei candidati, fatta constatare l'integrità del plico in cui è contenuto il tema e, nella eventualità che siano stati predisposti più temi - fatto estrarre a sorte, da uno dei candidati, il tema da svolgere o i temi tra i quali ai candidati è data facoltà di scelta - detta o fa dettare il tema o i temi stessi.

Il numero delle ore assegnate per lo svolgimento di ciascuna prova scritta è indicato nei programmi di esame. Le prove grafiche, o pratiche, possono essere svolte anche in più di una giornata.



Per lo svolgimento delle prove scritte o grafiche i candidati debbono usare esclusivamente carta fornita dalla Commissione, munita del bollo di ufficio e della firma del Presidente.

I candidati non possono comunicare fra loro né con estranei.

È escluso dall'esame chi contravviene alle presenti disposizioni ed a quelle altre che possano essere stabilite dalla Commissione per assicurare la sincerità degli esami.

L'assistenza durante le prove scritte o grafiche viene effettuata dai componenti la Commissione e dall'eventuale Commissione di vigilanza. [D.M. 09/09/1957]

Prove orali

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano raggiunto i sei decimi di voto in ciascuna delle prove scritte, pratiche o grafiche. L'elenco dei candidati ammessi, firmato dal Presidente della Commissione viene pubblicato nelle relative pagine del sito web.

Sulle prove orali la Commissione o le Sottocommissioni deliberano appena compiuta ciascuna delle prove stesse assegnando i voti di merito.

Dei voti è data comunicazione, giornalmente, ai candidati esaminati al termine della seduta. Il candidato ottiene l'idoneità quando abbia raggiunto i sei decimi dei voti a disposizione della Commissione.

Il candidato che non abbia raggiunto l'idoneità in una delle prove orali non è ammesso alle successive.

Al termine dei suoi lavori la Commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo, che è costituito dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova. [D.M. 09/09/1957]

Risultati esame

La Commissione esaminatrice, terminate le prove scritte o grafiche, procede alla revisione dei lavori ed assegna il voto ai singoli candidati.

Dei candidati che abbiano raggiunta l'idoneità in ciascuna delle prove anzidette è redatto un elenco che viene pubblicato nelle pagine web di Ateneo.

Sulle prove orali e pratiche la Commissione delibera appena compiuta ciascuna delle prove stesse, assegnando i voti di merito.

La Commissione riassume, al termine dei suoi lavori, i risultati dell'esame, ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo, che è costituito dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova.

Se si sono costituite sottocommissioni, le operazioni di cui al comma precedente sono eseguite dalla Commissione plenaria. [R.D. 04/06/1938 n. 1269]



Chiusura operazioni d'esame

Al termine degli esami il Presidente della Commissione dichiara chiuse le operazioni della sessione, che non può per alcun motivo essere riaperta, e trasmette tutti gli atti al Rettore per la pubblicazione, nell'albo dell'Università, dell'elenco in ordine alfabetico, di coloro che hanno superato gli esami. L'elenco deve contenere il voto riportato nel complesso delle prove. [D.M. 09/09/1957]



**Sezione II
Norme specifiche**

BIOLOGO, BIOLOGO JUNIOR

Composizione Commissione esaminatrice

La Commissione è composta dal Presidente e da quattro membri.

Il Presidente viene nominato fra i professori ordinari di ruolo, fuori ruolo od a riposo di materie biologiche a qualunque facoltà essi appartengano; i membri vengono prescelti da terne designate dal competente ordine professionale formate da persone appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professori universitari di ruolo (ordinari, straordinari, ed associati), fuori ruolo o a riposo; b) liberi docenti;
- b) liberi professionisti iscritti all'albo, con non meno di cinque anni di lodevole esercizio professionale;
- c) iscritti nell'elenco speciale dell'ordine nazionale di biologi che esplichino mansioni di biologi quali funzionari presso pubbliche amministrazioni e che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio;
- d) assistenti, coadiutori e direttori biologi di ruolo negli enti ospedalieri e nei laboratori provinciali di igiene e profilassi iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1967, n. 396, e che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio, nonché biologi del ruolo sanitario utilizzati dalle unità sanitarie locali iscritti da almeno cinque anni nell'ordine professionale. [DPR 28/10/1992 N. 980]

Anonimato degli elaborati

Al fine di garantire l'anonimato delle prove scritte gli elaborati devono essere depositati e conservati in buste chiuse e sigillate non trasparenti. Le generalità del candidato vanno apposte su specifico foglio da inserire in separata analoga busta. Le indicate buste sigillate sono chiuse in una ulteriore analoga busta. [D.M. 09/09/1957]



BIOLOGO

Prove d'esame

L'Esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

- a) una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biotecnologico, biomatematico e biostatistico, biomorfologico, clinico biologico, ambientale, microbiologico;
- b) una seconda prova scritta nelle materie relative a igiene, *management* e legislazione professionale, certificazione e gestione della qualità;
- c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
- d) una prova pratica consistente in valutazioni epidemiologiche e statistiche, utilizzo di strumenti per la gestione e valutazione della qualità, valutazione dei risultati sperimentali ed esempi di finalizzazione di esiti. [DPR 05/06/2011 n. 328]

Propedeuticità delle prove

Ogni prova è propedeutica alla successiva; per quanto concerne le prove scritte consecutive la correzione può avvenire dopo l'espletamento di entrambe prevedendo un punteggio minimo per ogni elaborato ai fini dell'ammissione alla prova successiva; l'ordine delle prove deve essere rispettato. [Circ. MIUR 28/05/2002 n. 2126]

Esonero prove

Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta e dalla prova pratica. [DPR 05/06/2011 n. 328]

BIOLOGO JUNIOR

Prove d'esame

L'Esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

- a) una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biomatematico e statistico;
- b) una seconda prova scritta in ambito biomorfologico, ambientale, microbiologico, merceologico;
- c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
- d) una prova pratica consistente nella soluzione di problemi o casi coerenti con i diversi ambiti disciplinari e nella esecuzione diretta o con mezzi informatici di esperimenti relativi agli ambiti disciplinari di competenza. [DPR 05/06/2011 n. 328]



Propedeuticità delle prove

Ogni prova è propedeutica alla successiva; per quanto concerne le prove scritte consecutive la correzione può avvenire dopo l'espletamento di entrambe prevedendo un punteggio minimo per ogni elaborato ai fini dell'ammissione alla prova successiva; l'ordine delle prove deve essere rispettato. [Circ. MIUR 28/05/2002 n. 2126]



CHIMICO, CHIMICO IUNIOR

Composizione Commissione esaminatrice

La Commissione è composta dal Presidente e da quattro membri prescelti da terne di persone appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo e professori incaricati ; liberi docenti;
- b) dirigenti di laboratori chimici provinciali;
- c) assistenti di ruolo con incarico di insegnamento universitario di discipline chimiche con almeno cinque anni di servizio;
- d) dirigenti di grossi complessi industriali con trecento operai;
- e) professionisti iscritti all'Albo con non meno di quindici anni di lodevole servizio professionale.

Almeno una delle dette terne dovrà essere composta di professori di ruolo, fuori ruolo od a riposo. [D.M. 09/09/1957]

Anonimato degli elaborati

Al fine di garantire l'anonimato delle prove scritte gli elaborati devono essere depositati e conservati in buste chiuse e sigillate non trasparenti. Le generalità del candidato vanno apposte su specifico foglio da inserire in separata analoga busta. Le indicate buste sigillate sono chiuse in una ulteriore analoga busta. [D.M. 09/09/1957]

CHIMICO

Prove d'esame

L'Esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

- a) una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata;
- b) una seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica industriale o farmaceutica a scelta del candidato;
- c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
- d) una prova pratica consistente in analisi chimiche. [DPR 05/06/2011 n. 328]

Propedeuticità delle prove

Ogni prova è propedeutica alla successiva; per quanto concerne le prove scritte consecutive la correzione può avvenire dopo l'espletamento di entrambe prevedendo un punteggio minimo per ogni elaborato ai fini dell'ammissione alla prova successiva; l'ordine delle prove deve essere rispettato. [Circ. MIUR 28/05/2002 n. 2126]



CHIMICO JUNIOR

Prove d'esame

L'Esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

- a) una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata;
- b) una seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica industriale o farmaceutica a scelta del candidato;
- c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
- d) una prova pratica consistente in analisi chimiche. [DPR 05/06/2011 n. 328]

Propedeuticità delle prove

Ogni prova è propedeutica alla successiva; per quanto concerne le prove scritte consecutive la correzione può avvenire dopo l'espletamento di entrambe prevedendo un punteggio minimo per ogni elaborato ai fini dell'ammissione alla prova successiva; l'ordine delle prove deve essere rispettato. [Circ. MIUR 28/05/2002 n. 2126]



DOTTORE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE

Composizione Commissione esaminatrice

La Commissione è composta dal Presidente e da quattro membri da scegliere tra quattro terne formate da persone appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professori universitari ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo ed a riposo;
- b) magistrati ordinari con qualifica e funzioni non inferiori a quelle di consigliere di corte d'appello;
- c) direttori regionali delle entrate del Ministero delle finanze;
- d) direttori di ragioneria provinciale del Ministero del tesoro;
- e) dirigenti amministrativi di complessi industriali, bancari e commerciali che abbiano almeno duecento dipendenti;
- f) professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti con non meno di dieci anni di esercizio professionale.

Almeno una di dette terne dovrà essere composta da professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo ed un'altra da persone appartenenti alle categorie *b)*, *c)* e *d)*. [D.M. 09/09/1957]

Anonimato degli elaborati

Al fine di garantire l'anonimato delle prove scritte gli elaborati devono essere depositati e conservati in buste chiuse e sigillate non trasparenti. Le generalità del candidato vanno apposte su specifico foglio da inserire in separata analoga busta. Le indicate buste sigillate sono chiuse in una ulteriore analoga busta. [D.M. 09/09/1957]

DOTTORE COMMERCIALISTA

Prove d'esame

L'Esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione A dell'Albo è articolato nelle seguenti prove:

- a) tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente;
- b) una prova orale diretta all'accertamento delle conoscenze del candidato, oltre che nelle materie oggetto delle prove scritte, anche nelle seguenti materie: informatica, sistemi informativi, economia politica, matematica e statistica, legislazione e deontologia professionale.

Le prove scritte consistono in:

- a) una prima prova vertente sulle seguenti materie: ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale;



- b) una seconda prova vertente sulle seguenti materie: diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto processuale civile;
- c) una prova a contenuto pratico, costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta ovvero dalla redazione di atti relativi al contenzioso tributario. [D.Lgs. 28/06/2005 n. 139]

Esonero prove

Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i quali provengono dalla Sezione B dell'Albo e coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 43 del D.Lgs. 28/06/2005 n. 139. [D.Lgs. 28/06/2005 n. 139]

I candidati laureati presso altri Atenei che intendano avvalersi dell'esonero dalla I prova, dovranno allegare alla domanda di iscrizione un'autocertificazione o attestazione, rilasciate dall'Università di provenienza, che attesti la conformità del piano di studi a quanto stabilito nell'accordo con l'Ordine provinciale competente.

Tirocinio

Il tirocinio professionale è un periodo di formazione pratica obbligatorio per l'accesso all'esame di stato. [D.m. 07/08/2009 n. 143]

Coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla Sezione B non possono partecipare all'esame per l'iscrizione alla Sezione A dell'Albo. [D.Lgs. 28/06/2005 n. 139]

ESPERTO CONTABILE

Prove d'esame

L'Esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione B dell'Albo è articolato nelle seguenti prove:

- a) tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente nelle materie indicate dalla direttiva 84/253/CEE del 10 aprile 1984 del Consiglio e dall'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
- b) una prova orale, avente ad oggetto le materie previste per le prove scritte e questioni teorico-pratiche relative alle attività svolte durante il tirocinio professionale, nonché aspetti di legislazione e deontologia professionale.

Le prove scritte consistono in:

- a) una prima prova, vertente sulle seguenti materie: contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, controllo della contabilità e dei bilanci;



- b) una seconda prova, vertente sulle seguenti materie: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, sistemi di informazione ed informatica, economia politica ed aziendale, principi fondamentali di gestione finanziaria, matematica e statistica;
- c) una prova a contenuto pratico, costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta. [D.Lgs. 28/06/2005 n. 139]

Esonero prove

Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i quali hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 43 del D.Lgs. 28/06/2005 n. 139. [D.Lgs. 28/06/2005 n. 139]

Tirocinio

Il tirocinio professionale è un periodo di formazione pratica obbligatorio per l'accesso all'Esame di Stato. [D.m. 07/08/2009 n. 143]

Salvo quanto previsto dall'articolo 42, comma 3, lett. b), coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla Sezione A possono partecipare anche agli esami per l'iscrizione alla Sezione B dell'Albo. [D.Lgs. 28/06/2005 n. 139]

ODONTOIATRA

Composizione Commissione esaminatrice

La Commissione è composta dal Presidente e da cinque membri ed è suddivisa in DUE SOTTOCOMMISSIONI (Clinica odontostomatologica e Chirurgia speciale odontostomatologica). Il Presidente viene prescelto fra i professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo o a riposo di discipline chimiche odontostomatologiche.

I membri sono prescelti da terne designate dal competente ordine professionale e composte da persone appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo a riposo ed associati;
- b) liberi docenti.

Una di tali terne dovrà comprendere professori di clinica odontostomatologica appartenenti alla categoria di cui alla lettera a). Un'altra dovrà comprendere professori di chirurgia speciale odontostomatologica della stessa categoria di cui alla lettera a). [D.M. 03/12/1985]

Si sottolinea la particolare funzione del Presidente delle Commissioni suddivise in sottocommissioni (odontoiatra). In tali fattispecie, oltre a svolgere i compiti tipici della funzione di Presidente, lo stesso deve far parte integrante di una delle sottocommissioni, nella quale dovrà assicurare la propria presenza svolgendo altresì i compiti espletati dagli altri componenti.

[*circ. min 25/03/1980*]

Prove d'esame

Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra consistono nelle seguenti prove orali e pratiche:

- a) una prova di CLINICA ODONTOSTOMATOLOGICA e discipline AFFINI (patologia speciale medica e metodologia clinica, patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, radiologia generale e speciale odontostomatologica, igiene e odontoiatria preventiva sociale con epidemiologia);
- b) una prova di CHIRURGIA SPECIALE ODONTOSTOMATOLOGICA e discipline AFFINI (odontoiatria conservatrice, paradontologia, protesi dentaria, ortognatodonzia e gnatologia).

La prova di discipline affini è a scelta del candidato.

La durata delle prove è di almeno 45 minuti.

Per le singole prove si osservano le norme qui elencate:



- a) le prove si devono svolgere nella clinica odontoiatrica o odontostomatologica dell'Università sede di esame;
- b) nella prova di clinica odontostomatologica e discipline affini il candidato formula per iscritto il giudizio diagnostico, prognostico e terapeutico sul paziente assegnatogli in esame dalla sottocommissione e deve esporre quelle ricerche di laboratorio ed esami sussidiari che siano eventualmente da effettuare per trarne deduzioni utili alla diagnosi del caso;
- c) nella prova di chirurgia speciale odontostomatologica e discipline affini si procede in linea di massima analogamente a quanto indicato nel punto 2.

Il candidato che si ritiri durante una prova di esame è considerato come riprovato.

Sulle due prove orali e pratiche la Commissione delibera appena compiuta ciascuna prova assegnando i voti di merito.

Il candidato ottiene l'idoneità quando ha raggiunto i sei decimi dei voti in ciascuna delle due prove.

Al termine dei suoi lavori la Commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo che è costituito dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova. [D.M. 03/12/1985]